

COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE

Vista l'istanza del legale rappresentante della X S.r.l. (in seguito "Società" o anche "istante"), con sede i---, presentata al Comitato in data --- per il tramite della Direzione Regionale dell'Entrate della ---, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10 della L. 30 dicembre 1991 n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un operazione di fusione per incorporazione.

Rilevato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere, avanzato sulla medesima operazione della Società ai sensi dell'art. 21, comma 9 della L. 30 dicembre 1991 n. 413.

Udito il Relatore Prof. Giuliano Tabet.

Premesso che, per quanto si rileva dall'istanza:

- l'istante detiene la totalità delle quote di Y S.r.l., con sede in --- e le due società svolgono la stessa attività di natura immobiliare, consistente nella locazione a terzi di beni immobili
- è intenzione delle due società di addivenire ad una procedura di fusione per incorporazione di YS.r.l. ad opera di X S.r.l. allo scopo di "godere dei vantaggi di ordine economico a favore dei soci che si troveranno a gestire un unico soggetto giuridico così dimezzando tutti i costi gestionali, bancari, amministrativi e di struttura"
- esisterebbero perdite (non quantificate) e (asserite) riportabili senza limiti di tempo – in quanto generate nei primi tre periodi di imposta – di spettanza della società istante che dovrebbero essere mantenute a favore della stessa a seguito della fusione.

RILEVATO CHE

- la competente Direzione Regionale delle Entrate ha comunicato che sono stati effettuati rilievi per frodi Iva relative a fittizie operazioni immobiliari tra le due società e che tali rilievi sono sfociati in altrettanti avvisi di recupero di crediti Iva per l'anno 2001 per operazioni inesistenti, a fronte dei quali sono tuttora pendenti ricorsi davanti alla Commissione Provinciale di ---;

- la suddetta Direzione Regionale delle Entrate ha altresì comunicato che nei confronti della società X S.r.l. l'Ufficio di Prato ha iniziato, in data 11 maggio 2006, una verifica fiscale ancora in corso avente ad oggetto l'anno di imposta 2002;

- è opinione consolidata di questo Comitato, anche alla luce di quanto precisato nella Circolare 135 in data 28 maggio 1998 dall'allora Ministero delle Finanze, che, stante la natura preventiva dell'Istituto di interpello, il relativo procedimento è precluso ove sia già intervenuto l'accertamento o, comunque, sia stata avviata attività di controllo con l'effettuazione di atti istruttori avente rilevanza esterna (verifiche, questionari, ecc...);

- sotto altro profilo, l'istanza deve essere considerata ugualmente inammissibile in quanto solo apparentemente motivata, lacunosa nella esposizione dei fatti e per giunta sfornita di qualunque documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata (ed, in particolare, del bilancio degli ultimi cinque anni delle società partecipanti all'operazione di fusione nonché dello stesso progetto di massima di fusione) e ciò in manifesta violazione dell'art. 5, 3° c. del D.M. 13 giugno 1977 n. 194.

P.Q.M.

Il Comitato dichiara inammissibile l'istanza.

Deciso il 25 luglio 2006

Depositato il 25 luglio 2006